

**Ancona 15 Marzo 2017**

**Ordine Regionale degli Assistenti Sociali**

***“La tutela dei minori dei minori nei  
procedimenti giudiziari:  
la complessità del ruolo  
dell’assistente sociale”***

**Dott.ssa Barbara Montisci  
Psicologa-Psicoterapeuta**

**Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Perugia  
Esperta in Mediazione Familiare Dialogica e in Collaborative Divorce**

Il panorama delle reti di interventi, giudiziari e non, a tutela dell'interesse del minore è davvero complesso.

**Occorre confrontarci con la definizione di “*interesse del minore*”** e la discrezionalità che tale espressione richiama: **mondo culturale di colui che ne è l'interprete**, ma anche dei **metodi utilizzati che derivano da saperi diversi dal diritto** (psicologia, sociologia, pedagogia, criminologia, etc.), dall'altro perché occuparsi di minori **significa confrontarci anche con professionalità diversa dalla nostra**, qualunque essa sia, diversi infatti sono i ruoli, i saperi e i principi etici su cui le diverse professionalità si strutturano.

Di fronte alla specialità del diritto di famiglia, si deve registrare la **iper-specialità del diritto minorile** che impone una specifica formazione ed esperienza e una particolare competenza multidisciplinare di tutti coloro che si occupano di tutela del minore.

La specializzazione del magistrato-avvocato-assistente sociale-tutore, etc. è una componente essenziale della sua professionalità e la vera garanzia per una reale tutela del minore.

**Un processo è giusto anche nella misura in cui viene garantita la qualità di tutti i suoi protagonisti!!!!**

Nel processo minorile la soggettività di “quel” minore, e non di “un” minore, prende corpo e si materializza (vissuti, bisogni, desideri, diritti). Il minore, infatti, è portatore non soltanto di interessi ma di diritti suoi propri, pure all’interno della relazione con gli adulti di riferimento.

**L'interesse supremo del bambino**, a livello operativo, **non può che essere anche interesse per le sue relazioni**; il bambino vive di relazioni, interiorizza le relazioni e agisce le relazioni interiorizzate, pertanto la nostra attenzione deve essere rivolta al bambino e ai suoi genitori.

Il legislatore con le recenti normative credo abbia recepito e riproposto un pensiero di J. Bowlby “**Se vogliamo aiutare i nostri bambini dobbiamo aiutare i loro genitori**”, dedicando interesse e attenzione ai genitori, alle loro storie e alle loro vicissitudini.

**Spunti di riflessione...!!!**

# Il 403 c.c.

- Campo sul quale il legislatore dovrebbe pensare un saggio intervento legislativo;
- Esistono varie prassi nei diversi Tribunali;
- Il TM spesso non ritiene necessario “convalidare” entro un termine preciso;
- Occorre max urgenza di intervento e di indagine, per verificare potere esercitato dall'autorità amministrativa;
- Il PM forse dovrebbe chiedere non solo conferma 403 ma anche domanda ex art 330.

Il TM di Bologna con sentenza del  
2010 scriveva:

***“visti gli artt. 333, dichiarato decaduto il provvedimento amministrativo assunto ex art 403 c.c., ORDINA al SS di Rimini, distretto di Riccione, di provvedere senza indugi a ricollocare C.J. In famiglia...”***



# ALLONTANAMENTO DEL MINORE

- Il criterio dell'interesse del minore rende legittimo l'intervento dello Stato.
- Costituisce una limitazione del diritto fondamentale di GG e dei figli di vivere insieme e dell'esercizio della responsabilità dei genitori, come stabilito dagli artt. 2, 3, 30 della Costituzione.
- Compromissione di diritti fondamentali: occorre un provvedimento motivato del giudice.
- Procedimenti rapidi: misura temporanea e affiancata da un progetto (prevedere tempi, modi, rientro e mantenimento legami).
- Deve essere rimedio eccezionale: affinché rappresenti una condizione meno pregiudizievole rispetto alla permanenza in famiglia.

La condizione di vita del minore allontanato deve risultare comunque *migliore* rispetto a quella che lo stesso sperimentava nella sua famiglia d'origine.

Partendo dall'assunto che non esiste una *regola* per prendere la decisione, e' fondamentale valutare la qualità del contesto e la capacità degli interlocutori di rispondere alle deprivazioni specifiche del minore, ma anche che il tipo di collocamento individuato **non ostacoli il possibile recupero della famiglia d'origine e/o il mantenimento del legame (es. comunità a 100 km dalla residenza dei GG).**

- Mentre va avanti l'istruttoria, si sviluppa anche il procedimento penale e può accadere che il bambino debba essere sentito con le cautele dell'**audizione protetta**.
- **L'interesse del minore a mantenere (o riprendere) i rapporti con un genitore**, anche se assistiti da speciali cautele per l'eventuale imputazione a carico del padre, **deve sempre prevalere sul rischio di rendere questi "irrecuperabili" per il lungo tempo della loro interruzione**, anche ove si dovesse attendere l'esito della vicenda penale.
- Concetto ribadito dalla sentenza 372/2014, Prima Sezione della Corte di Cassazione che offre un ulteriore contributo sul tema: **quello della tutela dei "rapporti" tra un figlio ed un padre anche nel caso in cui, come nella vicenda sub judice, quest'ultimo fosse stato "accusato" di aver commesso "presunti abusi sessuali sul figlio"**;

**E .....**

**SOPRATTUTTO!!!!!!**

# Garanzia del contraddittorio

*(articolo 111 della Costituzione Italiana, che così recita:  
ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti)*

Consente a ciascuna delle parti di presentare alle altre e al Giudice l'insieme dei dati ritenuti più idonei al sostegno della propria tesi, interloquendo su analoghi elementi presentati dalle altre parti.

Tale concetto postula che alle parti sia riconosciuta una posizione di parità. Introduce quindi il concetto di parità delle armi e al diritto di difesa (personale e tecnica).

**Il Servizio sociale, se nominato affidatario, diventa garante dell'**esecuzione** delle prescrizioni di assistenza, sostegno e controllo disposte dal Tribunale a favore del minore e della sua famiglia d'origine.**

Suddette prescrizioni possono anche prevedere, nelle situazioni più gravi, l'allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia d'origine ed il suo collocamento in *idoneo contesto d'accoglienza*.

La decisione di “interrompere” gli incontri tra genitori e figli spetta esclusivamente al Giudice e ove l’operatore del Servizio sociale non ottemperi alle prescrizioni dell’Autorità giudiziaria, quindi anche quelle attinenti al “diritto di visita”, potrebbe essere penalmente perseguito a titolo personale.

Ciò non contrasta con il dovere dell’operatore di relazionare al Tribunale sull’andamento degli incontri in presenza di elementi di forte disagio psico-evolutivo per il minore (manifestatosi con segnali analogici o verbali anche durante il pre e il post incontro) tali da rendere inopportuno il prosieguo dei rapporti diretti con il genitore, a prescindere dall’aver completato o no il complessivo lavoro di valutazione.

La normativa in materia di affidamento dei minori ai Servizi sociali è sicuramente lacunosa; sussistono serie difficoltà nell'individuare i limiti dei poteri attribuibili ai Servizi affidatari e distinguere il confine delle responsabilità loro attribuite da quelle che rimangono in capo ai genitori.

Per quel che riguarda il Tribunale per i Minorenni, il potere di disporre l'affidamento ai Servizi sociali rientra nelle sue competenze amministrative e civili: (amministrative, perché la previsione è contenuta nell'art. 25 del regio decreto legislativo n. 1404 del 1934).



**Nella lacunosità e indeterminatezza della norma, nel suo silenzio relativamente all'affido ai Servizi non viene dunque esplicitato quali siano i poteri che possano essere attribuiti al Servizio e talvolta non viene neppure indicata dall'organo giudicante quale sia la norma che giustifica l'affidamento ai Servizi!!**

# L'assistente sociale deve...

- **ricoprire** una pluralità di funzioni ed assumersi un carico di responsabilità (amministrative, civili e penali) non sempre accompagnate dalla possibilità di usufruire di strumenti adeguati;
- **operare** in contesti di intervento sociale in cui la velocità di *problem solving* richiesta dal contesto-committente potrebbe non sempre rendere giustizia alla ponderazione e alla oculatezza che, invece, la presa di responsabilità imporrebbe;
- **imparare** ad analizzare se quello che si fa nella sua organizzazione è essenziale, marginale o inutile.

# Un/una buon/buona A.S.

- intraprende un lavoro di formazione professionale per acquisire una competenza professionale;
- non confonde il proprio disagio identificandolo, parzialmente o totalmente, con quello dell'utente: (importanza della consapevolezza del proprio disagio; della decisione di prendersene cura nelle forme che si riterranno più opportune);
- deve avere garantito, durante lo svolgimento del proprio lavoro, uno spazio di supervisione nel quale elaborare le forme del disagio che derivano dagli scambi con gli utenti.

- Scrive relazioni chiare, esaustive rispetto alle richieste poste e si assume delle responsabilità!
- Esegue i provvedimenti, non li critica!
- Deve gestire la frustrazione di non avere risposte “immediate” dal magistrato!
- Non deve dimenticare mai di garantire il contraddittorio.
- Non dovrebbe mai esercitare “ruoli” di potere con l’utente, con minacce velate, “*se non lo fai, ti tolgo i figli!*”.
- Deve essere assolutamente consapevole del fatto che il magistrato-l’avvocato “pesa” ogni parola scritta nella sua relazione!

Per concludere....

**MI PIACE....**



***“L’uomo che non muta mai la sua  
opinione è come acqua stagnante e  
alleva rettili nella mente”***

Marion Woodman

Grazie per l’attenzione!!  
barbara.montisci@gmail.com